

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 406 DEL 09 MAG. 2022****Oggetto:** Tribunale Civile di Roma: Atto di citazione per integrazione del contraddittorio e chiamata in causa del terzo R.G. 71110/2021 promosso dalla AXA Assicurazioni S.p.A. c/Azienda Ospedaliera S. Giovanni - Addolorata + altri, notificato il 15.03.22. Autorizzazione a costituirsi in giudizio. Affidamento patrocinio legale all' Avv. Gianmarco Miele. Compenso presunto complessivo di € 1.960,85, spese generali e C.A.P. compresi, Iva esclusa "Regime forfettario" (rif. ns. fasc. n. 6935).

Esercizio 2022 Conto 2020201

Centro di Costo IUOA060000

Sottoconto n° 202020101

"Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali"

Budget:

- Assegnato € _____

- Utilizzato € _____

- Presente Atto € 1.960,85

- Residuo € _____

Ovvero schema allegato Scostamento Budget NO SI Il Direttore della U.o.c. Economica, Finanziaria e Patrimoniale:
Pasquale Ferrari
4/5/22**U.O.S.D ATTIVITA' AMMINISTRATIVA
LEGALE**Gian Luca Longo

Estensore

Il Responsabile del procedimento

Gian Luca Longo

Data _____

Firma

Il Dirigente Responsabile *ad interim* della U.O.S.D.

Dr.ssa Angela Antonietta Giuzio

Data _____

Firma

Proposta n. 473 del

03 MAG. 2022

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

FAVOREVOLE

Data

6/05/2022

IL DIRETTORE SANITARIO

Patrizia Magrini

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

FAVOREVOLE

Data

5/5/2022

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Alberto Fiore

Gli estremi della registrazione e della data di pubblicazione sono riportati nell'ultimo foglio allegato alla presente delibera.

II DIRIGENTE RESPONSABILE AD INTERIM DELLA U.O.S.D. ATTIVITA' AMMINISTRATIVA LEGALE

VISTI gli artt. 75 e 82 del c.p.c. concernenti, rispettivamente, la "Capacità processuale" ed il "Patrocinio" delle parti nei giudizi;

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

in particolare, il combinato disposto degli artt. 3, comma 6, e 4, comma 1, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 9, comma 1, della legge regionale del Lazio del 16 giugno 1994, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 17 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 concernente il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici;

il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.4.16, pubblicato in G.U. n. 205 – Serie Generale del 4.9.18, relativo alla protezione delle persone fisiche nel trattamento dei dati personali, il quale valorizza il principio di minimizzazione, per tutte le tipologie di dati, contenuto nell'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 che prevede che i dati debbano essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

PREMESSO che:

- in data 18.07.2017 un guidatore di motoveicolo, mentre si trovava a bordo di una moto Suzuki Burgman, rimaneva coinvolto in un sinistro stradale, causato dal conducente del veicolo Fiat Lancia, coperto per i rischi da responsabilità civile dalla Compagnia di Assicurazione AXA S.p.A.;
- il guidatore del motoveicolo, a causa dell'urto, cadeva a terra riportando lesioni, per le quali veniva trasportato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale San Giovanni – Addolorata per le cure del caso;
- successivamente il legale del guidatore del motoveicolo notificava un ricorso ex art. 696 bis c.p.c., al proprietario dell'autoveicolo e alla Compagnia di Assicurazione AXA S.p.A., al fine di ottenere l'accertamento dei danni fisici subiti dal proprio assistito in conseguenza dell'incidente stradale occorso;
- in data 4.3.2022 si costituiva nel giudizio RG . 71110/2021 con apposita Memoria difensiva, la Società AXA Assicurazioni a mezzo della quale la stessa contestava che i danni "ex adverso" lamentati dal danneggiato fossero dell'entità indicata e, soprattutto, che gli stessi fossero causalmente ricollegabili al fatto-evento così come descritto nel libello introduttivo, ravvisando una responsabilità dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni - Addolorata per i maggiori postumi sopra evidenziati, e, conseguentemente, richiedendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti della suddetta Azienda Ospedaliera;

DATO ATTO che:

- in data 15.03.2022 veniva notificato presso questa Azienda Ospedaliera da parte del legale della Società AXA Assicurazioni S.p.A., un Atto di citazione per integrazione del contraddittorio e chiamata in causa del terzo;
- la UOSD Attività Amministrativa Legale con nota del 8.4.2022 trasmetteva alla Direzione Medica dei Presidi Ospedalieri copia dell'Atto di citazione per integrazione del contraddittorio e chiamata in causa del terzo notificato dalla Soc. Axa Assicurazioni S.p.A., e, al contempo richiedeva di trasmettere copia conforme della cartella clinica e di ogni altra eventuale documentazione sanitaria relativa al sinistro in questione;

TENUTO CONTO che:

- il Comitato Valutazione Sinistri, nella seduta del 13.04.2022 (verbale n. 09) esaminata tutta la documentazione relativa al sinistro – all'esito di un'attività di analisi e valutazione ha ritenuto opportuno per l'Azienda resistere nel richiamato giudizio contraddistinto con NRG 71110/2021;

DATO ATTO che in data 21.04.2022 il predetto Atto di citazione per integrazione del contraddittorio e chiamata in causa del terzo è stato debitamente trasmesso agli esercenti le professioni sanitarie "interessati" in adempimento dell'obbligo previsto dall'art. 13 della Legge 8 marzo 2017, n. 24 e s.m.i.;

CONSIDERATO che dal 1° gennaio 2012 l'Azienda Ospedaliera, in assenza di copertura assicurativa, è in cosiddetto regime di "autoassicurazione del rischio";

VISTI l'art. 17 comma 1 lett. d) punto 5 del D. Lgs n. 50 del 18.4.2016 che prevede espressamente che le disposizioni del nuovo codice dei contratti pubblici non si applichino alle procedure di affidamento e alle concessioni di "servizi legali";

l'art. 4 del D. Lgs n. 50 del 18.4.2016 che statuisce espressamente che "l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del codice, avvenga nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità...";

VISTE le Linee Guida n. 12 adottate dall'ANAC in data 24.10.2018 nelle quali la suddetta Autorità ha confermato che il patrocinio legale è un "appalto di servizi" escluso dall'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici e va affidato nel rispetto dei principi di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 50/2016 ovvero "economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità";

VISTA la Deliberazione n. 210/DG del 25.3.15 con la quale, stante l'assenza di una propria avvocatura interna, questa Azienda per la propria difesa legale nonché dei soggetti agenti in nome e per conto della stessa, si avvale in via fiduciaria di professionisti esterni scelti tra gli Avvocati già annoverati nell'elenco aziendale, nel rispetto del principio di rotazione nell'ambito del medesimo settore di afferenza;

CONSIDERATO

che il legale individuato nella persona dell'Avv. Gianmarco Miele del foro di Roma, quale difensore dell'Azienda nella vertenza "de qua", nel rispetto del principio di rotazione tra i legali nell'ambito del medesimo ambito di afferenza, ha rappresentato, per le vie brevi, l'esigenza di dover presentare istanza telematica per acquisire con urgenza tutti gli atti del fascicolo telematico, che presuppone il rilascio con urgenza della relativa Procura alle liti;

RITENUTO

opportuno, prendere atto del rilascio, in via d'urgenza, della Procura alle liti debitamente sottoscritta dal Legale rappresentante pro-tempore dell'Azienda Ospedaliera in favore dell'Avv. Gianmarco Miele del foro di Roma, con la quale è stato conferito mandato alla rappresentanza e difesa di questa Azienda nella vertenza "de qua", sia in via stragiudiziale che giudiziale, con ogni più ampia facoltà di legge comprese quelle di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilio, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, eleggendo domicilio presso il suo Studio sito in Roma, Viale Eritrea, 65;

VISTO

il preventivo di massima concordato col predetto legale, modulato secondo i parametri forensi ex D.M. n. 55/2014 dello scaglione di riferimento, con una riduzione del 50% in un'ottica generale di contenimento della spesa pubblica;

TENUTO CONTO

che l'onere presunto derivante dal presente provvedimento, di complessivi € **1.960,85** (€ 1.639,50 + Spese Generali 15% + C.A.P. 4%, I.V.A. esclusa Regime forfettario) trova riferimento sul conto n. **202020101** "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali" sull'Aut. n. 15 sub-aut. n. 43 del Bilancio di Esercizio 2022;

ATTESTATO

che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. I della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. I della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE

per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- secondo quanto stabilito dal Comitato Valutazione Sinistri nella richiamata seduta del 13.04.22 (verbale n. 09), la costituzione dell'Azienda Ospedaliera S. Giovanni - Addolorata innanzi al Tribunale Civile di Roma nel giudizio N.R.G. 71110/2021 promosso a seguito della notifica in data 15.3.2022 di apposito Atto di citazione per integrazione del contraddittorio e chiamata in causa del terzo da parte della Società AXA Assicurazioni S.p.A. ;
- di prendere atto del rilascio, in via d'urgenza, della Procura alle liti debitamente sottoscritta dal Legale rappresentante pro-tempore dell'Azienda in favore dell'Avv. Gianmarco Miele, a mezzo della quale è stato conferito il mandato di rappresentanza e tutela degli interessi

dell'Azienda con ogni più ampia facoltà di legge, comprese quelle di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilio, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, eleggendo domicilio presso il suo Studio sito in Roma, Viale Eritrea, 65;

- di determinare, presuntivamente, il compenso da liquidare, per l'affidamento al suddetto avvocato sino all'eventuale fase istruttoria, nella somma complessiva di € **1.960,85** (€ 1.639,50 + Spese Generali 15% + C.A.P. 4%, I.V.A esclusa Regime Forfettario);
- di dare mandato alla U.O.C. Economico Finanziaria e Patrimoniale ad effettuare, su autorizzazione della U.O.S.D. Attività Amministrativa Legale, le necessarie variazioni, in aumento o in diminuzione, dell'importo presunto, imputandole sui conti, Autorizzazioni, sub-autorizzazioni di spesa dei Bilanci di Esercizio di competenza.

L'onere lordo di € **1.960,85** è gravante sul conto **202020101**, "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali" sull'Aut. n. 15 sub-aut. n. 43 dell'Esercizio 2022.

**Il Dirigente Responsabile ad interim
della U.O.S.D.**

(Dr.ssa Angela Antonietta Giuzio)



IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

IN VIRTU' dei poteri conferiti con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00025 del 25.2.2021;

PRESO ATTO che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; ritenuto di dover procedere

DELIBERA

di approvare la proposta così come formulata, rendendola disposto.

La U.O.C. Affari Generali e Gestione Amministrativa ALPI curerà tutti gli adempimenti relativi alla registrazione ed alla pubblicazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione è composta da n. 5 pagine, compreso il frontespizio e di n. 1 foglio di registrazione e pubblicazione nonché di un allegato composto da una pagina.

**IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Tiziana Frittelli**



Elementi di selezione: dettaglio conti

Subautorizzazione				Data ass.	Importo subAut.	Descrizione
Uff.Autor.	Anno	Numero	Sub.	03/05/2022	1 960,85	Trib. civ. di Roma: Atto di cit. per integr. del contradd. e chiamata in causa del terzo. RG 71110/21. Affid. incarico avv. Gianmarco Miele (fasc. 6935)
UA1	2022	15	43			

Conto: 202020101 - Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali

Importo Previsione: 27 015 295,60
Somme Autorizzate: 1 379 320,56
Disponibilità: 25 635 975,04
Importo Autorizzato: 1 960,85

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE

N. PROPOSTA DEL	473 DEL 03.05.2022
N. DELIBERAZIONE DEL	406 DEL 09.05.2022

La presente Deliberazione viene pubblicata per esteso nell'Albo Pretorio on-line Aziendale in data **09.05.2022** ai sensi dell'art. 31 L.R. Lazio 45/1996, come previsto dall'art. 32 L. 69/2009 e dall'art. 12 L.R. Lazio 1/2011.

La dott.ssa Paola Masala, Direttore *pro tempore* della U.O.C. Direzione Medica dei Presidi Ospedalieri ha formale delega di funzioni vicarie di Direttore Sanitario Aziendale da svolgersi nei periodi di astensione delle funzioni del titolare, giusta deliberazione n. 471/DG del 10 agosto 2021, pertanto sottoscrive il presente provvedimento in ragione della funzione svolta.

Il Direttore della U.O.C. Affari Generali e
gestione amministrativa ALPI o
Funzionario incaricato

